

REGOLAMENTO (CE) N. 99/2007 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2007****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di gennaio 2007 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 727/2006 della Commissione, del 12 maggio 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 727/2006 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 727/2006 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi

richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 727/2006 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 6,04342 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 727/2006;
- b) 33,499412 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 727/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

⁽²⁾ GU L 126 del 13.5.2006, pag. 9.